

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO per

GRECCHI Diletta nata a Roma il 12 novembre 1990 (c.f. GRC DTT 90S52 H501G),
ivi residente alla via Lorenzo Bonincontri n. 43, 00147, rappresentata e difesa, an-
che disgiuntamente, dagli **Avv.ti Stefania SCARAMELLA** (c.f. SCR SFN 53E44
H501U) e **Alessandro DI CECCO** (c.f. DCC LSN 86T04 L049F), presso i quali è
elettivamente domiciliata in Roma alla via Federico Confalonieri n. 1, 00195, giusta
procura resa in calce al presente ricorso. Ai fini delle comunicazioni di rito, si indica-
no i seguenti recapiti:

- **FAX:** 06/45440527 & **PEC:** stefaniascaramella@ordineavvocatiroma.org;
- **FAX:** 06/33229558 & **PEC:** alessandrodicecco@ordineavvocatiroma.org.

- RICORRENTE -

CONTRO

ROMA CAPITALE (c.f. 02438750586), in persona del Sindaco *p.t.*, corrente in Ro-
ma alla piazza del Campidoglio n. 1, 00186.

- RESISTENTE -

NEI CONFRONTI DI

CECCONI Cristina nata a Roma il 22 gennaio 1969 (c.f. CCC CST 69A62 H501X),
residente in Fiumicino (RM) alla via dei Dentali n. 75, 00054 (posizione in graduato-
ria n. 1.100 con punteggio *ex aequo* di 13,500).

- CONTRO INTERESSATA -

PER L'ANNULLAMENTO, LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ O LA

DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE

- 1) della **Determinazione Dirigenziale n. 570/2022, prot. n. 23094/2022, pubbli-
cata sull'Albo Pretorio dell'Ente capitolino in data 22 marzo 2022, concer-**

nente la *“Rettifica della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1028/2021 (doc. n. 1, estratto Albo pretorio; doc. n. 2, D.D. impugnata);*

- 2) Dell’**Allegato A** alla D.D. denominato *“Graduatoria finale”* e dell’**Allegato B** alla D.D. denominato *“Elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato”*, **nella parte in cui la ricorrente era collocata nella posizione 2.362 con punti 10,5000 anziché nella posizione 1.100 con punti 13,5000.** Specificamente, nella misura in cui l’odierna ricorrente, in violazione dell’articolo 3 del Bando, non si è vista attribuire il punteggio di 3 punti in base ai titoli professionali e di servizio relativo all’*“inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti”* (doc. n. 3, Allegato A; doc. 4, Allegato B).
- 3) di tutti gli atti ulteriori presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

- Antefatto processuale:

Con **Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 3 marzo 2018 ROMA CAPITALE**, per mezzo del proprio Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, indicava una *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1 comma 228 quater della*

legge n. 208 del 28 dicembre 2015” (doc. n. 5).

A tale procedura concorsuale poteva accedersi unicamente mediante compilazione e trasmissione per via telematica della domanda di partecipazione alle prove selettive, recante indicazione dei dati e titoli abilitativi richiesti per la partecipazione, nonché dei titoli di cultura e di servizio.

La ricorrente presentava ritualmente ed entro i termini previsti dal Bando la domanda di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto (**doc. n. 6**).

Con **Determinazione Dirigenziale n. 2138 del 30 ottobre 2018** era approvata la **graduatoria provvisoria per titoli di cultura e di servizio**, ove la signora GRECCHI riceveva il seguente punteggio (**doc. n. 7**):

- **0,29666 punti** per i giorni di servizio effettivo prestati con contratto di lavoro a tempo determinato in favore di Roma Capitale presso gli Asili Nidi.

Successivamente la ricorrente sosteneva la prova scritta d'esame, ivi ottenendo il massimo del punteggio attribuibile, **ossia 10 punti su 10** (**doc. n. 8**).

Tale punteggio in quanto superiore a 7, in conformità dell'articolo 5 quarto comma del Bando, determinava l'accesso e quindi l'idoneità della ricorrente ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante stabilizzazione del rapporto di lavoro, di cui all'Allegato B, oggi impugnato.

Quindi, con **Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18 dicembre 2020** era approvata la graduatoria concorsuale, ove alla signora GRECCHI era attribuito il seguente punteggio (**doc. n. 9**):

- **10,29666 punti: (10 punti per la prova scritta + 0,29666 per titoli).**

Prontamente in data 2 dicembre 2020, quindi entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva come previsto dall'articolo 3 ultimo capoverso del Bando di concorso, la ricorrente presentava a mezzo PEC **istanza di riesame in autotutela** della domanda e rettifica della graduatoria, **al fine di poter essere correttamente ricollocata, in forza dei titoli posseduti.**

In particolare, la signora GRECCHI così deduceva: *“Con la presente, avendo verificato una difforme attribuzione del proprio punteggio (- 3 punti) relativamente all’inserimento in un graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Educatore di Asili Nido, come rilevato nell’Allegato C della graduatoria definitiva e nel precedente Allegato A della graduatoria provvisoria, ritiene che il proprio punteggio debba essere rettificato come di seguito indicato:*

- punti attribuiti: 10,29666 - punti spettanti: 13,29666” (doc. n. 10).

In altre parole, alla ricorrente NON erano stati riconosciuti, sebbene dovuti, gli ulteriori punti così individuabili:

- **punti 3:** per omessa valutazione del precedente inserimento in graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido,
- **punti 0,50:** per Diploma di Laurea Magistrale.

Per un totale complessivo spettante di 13,50.

Come noto e confermato più volte da ROMA CAPITALE, con ogni effetto di confessione stragiudiziale anche nella D.D. impugnata, **su 4.494 candidati sono pervenute al Dipartimento Risorse Umane circa 1.800 istanze di riesame (40% !!).**

Pertanto, l'allora Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, Dott. Angelo OTTAVIANELLI, con **nota n. 115462 del 28 dicembre 2020** richiedeva *“verifiche a seguito di segnalazioni da parte di candidati che lamentavano incongruenze ed errori in merito alla graduatoria trasmessa da codesta Commissione ed adottata con D.D. n. GB/2247 del 18.12.2020”.*

In particolare, la predetta nota evidenziava come le richieste di riesame dei concorrenti fossero incentrate per la quasi totalità sull’assenza del punteggio relativo ai titoli professionali e di servizio di cui all’articolo 3 del Bando.

Pertanto, a mezzo **Determinazione Dirigenziale n. 17 del 12 gennaio 2021** il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Dott.ssa Lucia RONCACCIA, sospendeva l'efficacia della graduatoria sino al 30 aprile 2021.

Successivamente, con **Determinazione Dirigenziale n. 656 del 28 aprile 2021** la sospensione della graduatoria suddetta veniva prorogata fino al 30 giugno 2021.

All'esito del riesame da parte della Commissione esaminatrice, con la **Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 5 luglio 2021**, veniva approvata la graduatoria finale in uno ai relativi Allegati, **ove la ricorrente era posizionata al numero 2.301 con punteggio complessivo di 10,50 (doc. n. 11).**

Anche in questo caso, la ricorrente presentava ulteriore istanza di riesame a mezzo PEC, in data **13 luglio 2021**, ivi così deducendo:

“Con la presente, avendo verificato una disforme attribuzione del proprio punteggio relativamente all’inserimento in un graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di Educatore di Asili Nido, come rilevato nell’Allegato C della graduatoria definitiva e nel precedente Allegato A della graduatoria provvisoria, ritiene che il proprio punteggio debba essere rettificato come di seguito indicato:

- punti attribuiti: 10,50 - punti spettanti: 13,50.

3 punti ulteriori spettanti per appartenenza, precedente alla indicazione del bando di concorso in esame, alla graduatoria di quarta fascia del Municipio Ottavo di Roma Capitale” (doc. n. 12).

Quindi, in seguito a numerosi arresti giurisdizionali di codesto TAR, il Dipartimento Risorse Umane di ROMA CAPITALE, a mezzo della D.D. del 22 marzo 2022 impugnata, **RETTIFICAVA** la citata graduatoria, **ivi riposizionando la odierna ricorrente al numero 2.362 (- 61 POSIZIONI), con punteggio di 10,50.**

La ricorrente, *inter alia*, impugnava tempestivamente sia la **graduatoria provvisoria del 28 dicembre 2020** che, tramite motivi aggiunti, quella **del luglio 2021**.

Codesto TAR, nel caso di specie, dichiarava **inammissibile** il ricorso collettivo ove figurava la istante per conflitto di interesse tra le candidate, a mezzo **sentenza n. 12463/2021 del 2 novembre 2021 (doc. n. 13)**.

Alla luce di quanto sopra esposto, la D.D. impugnata, in uno alla graduatoria in rettifica gravata, si palesa del tutto illegittima e merita l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi tutti in

DIRITTO

1) Violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'articolo 3 del Bando nella misura in cui non vengono attribuiti alla ricorrente i 3 punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale. Eccesso di potere per difetto dei presupposti - difetto di istruttoria - manifesta irragionevolezza - sviamento di potere - insufficienza della motivazione - violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Costituzione, articoli 3 e 6 della Legge n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - difetto dei presupposti - manifesta irragionevolezza - contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione - travisamento dei fatti.

Come ampiamente avuto modo di dedurre, la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di 3,0 punti ulteriori rispetto ai 10,50 già riconosciuti in graduatoria, per un nuovo e rettificato punteggio complessivo di 13,50.

Ciò considerato, giova considerare come l'**articolo 3 del Bando** così prevedesse:

“ (...) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO (massimo 8 punti)

1) Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti” (ancora, doc. n. 5).

Ebbene la signora GRECCHI, una volta accortasi che nella - seconda - graduatoria

definitiva del 5 luglio 2021, non fossero presenti i 3 punti ulteriori inerenti il mentovato titolo professionale di servizio, **inviava istanza di riesame** (ancora, doc. n. 12).

In particolare, la ricorrente allegava la **graduatoria afferente il personale supplente da impiegare presso gli Asili Nido municipali, ove il proprio nominativo era utilmente posizionato al numero 150** (doc. n. 14).

L'Ente capitolino NON riscontrava in alcun modo la predetta istanza, confermando il punteggio complessivo già conferito sia nella graduatoria del 5 luglio 2021 e, per quanto qui ci occupa, in quella rettificata ed impugnata del 22 marzo 2022.

Risulterebbe, quindi, *per tabulas* il diritto all'ottenimento del plurimentovato punteggio aggiuntivo e, di conseguenza, alla rettifica della posizione in graduatoria.

A riguardo, si rendono necessarie le seguenti osservazioni.

Per quanto attiene al mancato riconoscimento dei 3 punti aggiuntivi per titoli di servizio (inserimento in precedente graduatoria municipale), onde anticipare le doglianze di controparte, si ribadisce come l'eventuale omesso "*flag*" nella domanda di partecipazione NON sia in alcun modo ascrivibile a contegni omissivi della ricorrente, bensì, alla **notoria circostanza** che la piattaforma informatica capitolina fosse del tutto inidonea a sostenere l'elevato numero di domande presentate nel breve tempo di cui alla finestra temporale di partecipazione.

In questo esatto senso, la citata **nota n. 115462 del 28 dicembre 2020** del Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, Dott. Angelo OTTAVIANELLI, ove si richiedevano "*verifiche a seguito di segnalazioni da parte di candidati che lamentavano incongruenze ed errori in merito alla graduatoria trasmessa da codesta Commissione (...)*".

In particolare, la predetta evidenziava come le richieste di riesame dei concorrenti fossero incentrate per la quasi totalità sull'assenza del punteggio relativo ai titoli professionali e di servizio di cui all'articolo 3 del Bando.

Da ultimo, vista la nascente mole di contenzioso ed il possibile danno erariale scaturente, numerosi **Consiglieri dell'Assemblea Capitolina in data 18 marzo 2022 presentavano mozione n. 109/2022 in Aula**, ivi impegnando il Sindaco e la Giunta a: *“valutare la possibilità di promuovere tutte le procedure amministrative volte a riesaminare/verificare (...) il possesso in capo a tutti i candidati dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 1 del Bando, nonché dei titoli (di cultura e professionali) di cui all'articolo 3 del Bando medesimo, **ai fini della corretta formazione e/o rettifica della graduatoria finale**”* (doc. n. 15).

Ancora, in data **30 marzo 2022** (quindi successivamente alla pubblicazione della graduatoria rettificata) il Consigliere Capitolino Dario NANNI, già tra i firmatari della citata mozione, così si rivolgeva alla Stampa: *“In data 22 marzo - ricorda Nanni - è stata pubblicata sull'albo pretorio di Roma Capitale la Determinazione Dirigenziale n. 570/2022 con la quale è stata ‘rettificata’ la graduatoria finale del concorso per le supplenze e le assunzioni delle educatrici. Si tratta - secondo il consigliere Nanni - di una **pseudo-rettifica, nella quale si evidenziano tutti gli errori valutativi e materiali commessi dalla commissione giudicante ed evidenziati in una mozione da noi presentata**”.*

*L'intenzione dei sottoscrittori della mozione, da sottoporre all'esame dell'Aula Giulio Cesare e i cui primi firmatari sono la Presidente della commissione scuola Carla Fermariello e il consigliere Nanni, è quello di **porre rimedio ad errori che comportano in primo luogo un danno lavorativo per tutte le educatrici per le quali non sono stati riconosciuti i punteggi spettanti per le attività svolte in precedenza nei nidi. Con questa iniziativa d'aula - conclude Nanni - intendiamo evitare a Roma Capitale un danno erariale per probabili ricorsi e richieste risarcitorie nei confronti del Comune. Auspichiamo quindi un RITIRO IMMEDIATO DELLA GRADUATORIA ‘RETTIFICATA’ PUBBLICATA IN DATA 22 MARZO e la***

conseguente adozione di una nuova graduatoria che tenga conto delle osservazioni e delle criticità evidenziate nella mozione presentata e già calendarizzata nei lavori dell'Assemblea Capitolina” (doc. n. 16).

In altre parole, è da ritenersi **circostanza notoria ed ormai assodata (anche a livello politico istituzionale e di stampa)**, come la procedura concorsuale in oggetto risulti profondamente viziata da inefficienze ed errori presenti nell'applicativo informatico utilizzato dall'Amministrazione capitolina che, nei fatti, ha portato quasi il 40% dei candidati (1.800 su 4.494) a presentare istanza di riesame in autotutela del punteggio - inferiore a quello spettante - riconosciuto in forza del mancato riconoscimento dei titoli di cui all'articolo 3 della *lex specialis*.

A quanto sopra deve aggiungersi un'altra dirimente circostanza, ovvero che il previo inserimento della ricorrente in ulteriore graduatoria municipale, requisito valido per l'ottenimento di ulteriori tre punti in graduatoria di cui all'articolo 3 del Bando, fosse risultante dalla domanda concorsuale, a prescindere dall'avvenuto “flag” o meno.

Ci si riferisce al riconoscimento operato da ROMA CAPITALE, con effetto di confessione stragiudiziale, di complessivi 0,29666 punti per il servizio prestato dalla signora GRECCHI, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso gli Asili Nido capitolini negli anni 2017 e 2018.

Come noto, infatti, l'articolo 31 del “Regolamento Asili Nido” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/1996 prevede come requisito necessario per prestare servizio di Educatrice supplente di Asilo Nido, **PROPRIO QUELLO DI ESSERE GIÀ INSERITI IN UNA GRADUATORIA GENERALE** da cui derivano, poi, quelle su base municipale (doc. n. 17).

Il necessario e propedeutico inserimento in una graduatoria delle Educatrici supplenti è stato confermato anche dal novellato Regolamento n. 34/2019 approvato dalla Giunta Capitolina da cui si evince, all'articolo 1, che l'inserimento “nelle gra-

duatorie per le assunzioni a tempo determinato nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma Capitale, così come costituite, in base alla procedura selettiva esperita dal Dipartimento Risorse Umane... offriranno all'Amministrazione Capitolina l'opportunità di stipulare contratti secondo necessità, nel rispetto dell'ordine di classificazione anche ai fini di eventuali futuri percorsi di stabilizzazione" (doc. n. 18).

In altre parole, il servizio di supplenza documentalmente svolto dalla ricorrente negli anni 2017 e 2018 presso gli Asili Nido municipali presupponeva *ex lege* il suo precedente inserimento in graduatorie comunali (*sic !*).

Tanto premesso e per mero tuziorismo difensivo, si producono in questa sede i contratti a termine stipulati dalla signora GRECCHI con l'Amministrazione resistente, i relativi cedolini paga, nonché l'estratto della posizione previdenziale personale, **dai quali risulta il servizio prestato in favore di ROMA CAPITALE (doc. n. 19, contratti a termine; doc. n. 20, cedolini paga; doc. n. 21, estratto personale INPS).**

Applicando, quindi, tali coordinate al caso di specie risulta evidente come il mancato "flag" sul titolo di servizio corrispondente al previo inserimento di graduatoria municipale per supplenze negli Asili Nido, non sia addebitabile alla ricorrente e che, a ben vedere, lo stesso fosse - addirittura - superabile e superato, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito *de quo*, dal documentale servizio prestato dalla ricorrente negli anni 2017 e 2018 quale supplente presso gli Asili Nido municipali.

Quanto sopra, tanto più che la stessa aveva presentato rituali istanze di riesame in autotutela, ove aveva citato la relativa graduatoria municipale cui era stata inserita.

Nonostante ciò ed in chiaro spregio alle norme relative al procedimento amministrativo ed, in particolare, all'**articolo 6 della Legge n. 241/1990 sul c.d. soccorso istruttorio**, ROMA CAPITALE non ha rettificato il punteggio spettantele.

A ciò si aggiunga che l'Amministrazione resistente in fase di controllo dei titoli, **come dichiarati e certificati dalla ricorrente in sede di istanza di riesame e di domanda di partecipazione**, tra cui quello dell'inserimento in una graduatoria già utilizzata da ROMA CAPITALE, abbia violato altresì l'**articolo 71 commi secondo e terzo del D.P.R. n. 445/2000** nella misura in cui, rispettivamente:

- **in spregio al secondo comma**, l'Amministrazione non risulta aver consultato, in difetto di istruttoria, *“direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante”* ovvero non abbia richiesto *“alla medesima”* (candidata N.d.R.) *“anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”*;
- **in violazione del comma terzo**, ROMA CAPITALE, in difetto di istruttoria, non avrebbe dato notizia alla ricorrente di tale irregolarità non permettendole di regolarizzare o completare la medesima e, quindi, di sanarla.

A tale preciso riguardo, appare dirimente quanto statuito da **codesto medesimo TAR in data 6 aprile 2022 in materia di procedura concorsuale - praticamente identica - bandita da ROMA CAPITALE per l'assunzione di supplenti Educatrici Scuola dell'Infanzia**, ovvero che: *“La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, **il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere** (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927 - Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, **ove è precisato che se l'errore è rico-***

noscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, BEN PUÒ RICHIEDERSI ALL'AMMINISTRAZIONE LO SFORZO DILIGENTE DI EMENDARLO AUTONOMAMENTE). (...) ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). (...) In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (...) Sul punto, come già rilevato con l'ordinanza cautelare di accoglimento (la cui motivazione si intende confermare anche in questa sede) se da un lato parte ricorrente aveva ommesso di dichiarare (in sede di domanda di partecipazione) il possesso del requisito dell'"inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnan-

te di scuola dell'infanzia", dall'altro lato la stessa ricorrente aveva dichiarato, però, di avere altri titoli professionali e di servizio che a ben vedere PRESUPPONGONO il possesso del summenzionato requisito. Risulta per tabulas, infatti, che la ricorrente aveva dichiarato (nella domanda di partecipazione) di aver prestato servizio nelle scuole dell'infanzia a gestione diretta del IV Municipio di Roma Capitale, SERVIZIO CHE INVERO PRESUPPONE L'INSERIMENTO IN UNA GRADUATORIA DI ROMA CAPITALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA. Va da sé che nel caso de quo ricorreva una fattispecie non già di totale carenza allegatoria del requisito controverso (id est il requisito dell'inserimento in una graduatoria di Roma Capitale già utilizzata per il conferimento di incarichi a termine nel profilo di insegnante di scuola dell'infanzia), bensì di soltanto parziale allegazione di detto requisito. **Al lume dei principi sopra richiamati, pertanto, sussistevano i presupposti per l'attivazione del potere-dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990 (...)** Ciò a maggior ragione se si considera che nel caso di specie **LA RICORRENTE** - contrariamente a quanto affermato dalla Commissione esaminatrice - **AVEVA PRODOTTO (CON L'ISTANZA DI RIESAME)** alcuni elementi molto utili ai fini dell'accertamento del requisito controverso, in particolare i contratti di lavoro e i certificati di servizio attestanti le pregresse supplenze svolte presso scuole dell'infanzia di Roma Capitale. In ragione di quanto precede, pertanto, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati che rivestono carattere provvedimentale e lesivo, limitatamente alla parte in cui essi non attribuiscono all'odierna ricorrente i 3 punti aggiuntivi previsti per il titolo professionale di servizio dell'"Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per

il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia" (T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Seconda, sentenza n. 4664/2022 del 6 aprile 2022).

- Sulla istanza cautelare sospensiva

Il ***fumus boni iuris*** risulta, invero, palese e sussistente.

Infatti, l'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, a cui consegue l'attribuzione dei 3 punti aggiuntivi, illegittimamente non considerato nella graduatoria rettificata, risultava agilmente reperibile *aliunde* dal precedente servizio di supplenza svolto negli anni 2017 e 2018 presso Asili Nidi municipali, (indicato in sede di domanda di partecipazione e RICONOSCIUTO dall'Amministrazione quale titolo di servizio con 0,29666 punti).

In aggiunta a ciò, il possesso del prefato titolo di servizio era stato certificato e dichiarato dalla ricorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella istanza di riesame presentata.

Non può che ritenersi, allora, fondato il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggiore punteggio spettante e, conseguentemente, a vedersi rettificata la posizione in graduatoria dalla attuale 2.362 alla 1.100 (+ 1.262 !!).

Quanto al requisito del ***periculum in mora*** si rappresenta come l'odierna ricorrente, nelle more del presente giudizio ed in forza della graduatoria non corrispondente al reale punteggio spettante, si troverebbe pretermessa, anche solo a causa del ritardo temporale, dalla possibilità di costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la convenuta Amministrazione, con la conseguente incidenza negativa sulla posizione professionale, sull'anzianità di servizio e sulla conseguente ed illegittima perdita di tutte le retribuzioni maturande (oltre al chiaro danno morale e non patrimoniale subendo).

Si evidenzia, infatti, come la procedura *de qua* sia finalizzata alla formazione di una

graduatoria per la stipula dei contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli Asili Nido capitolini e, **soprattutto, alle assunzioni a tempo indeterminato presso i relativi organici.**

La ricorrente, infatti, ai sensi dell'**articolo 5 comma quarto del Bando**, avendo conseguito nella prova scritta di esame un punteggio pari a 10, quindi superiore a 7, è risultata idonea all'inserimento nella graduatoria di cui all'Allegato B, ai fini della assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale processo di assunzione a tempo indeterminato avverrà, come precisato dall'articolo 5 quarto comma del bando, in base alla graduatoria di cui all'Allegato A.

Risulta, allora evidente il *periculum in mora* poiché la ricorrente, oltre a non poter scegliere in via prioritaria rispetto alle altre candidate quale contratto a termine stipulare, vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **anziché, “risalire” fin da subito grazie al rimedio cautelare nella posizione 1.100, di ben 1.262 posizioni !!.**

Quanto sopra, con notevole probabilità di essere stabilizzata in tempi stretti anziché attendere, purtroppo, detta stabilizzazione *sine die*.

ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di contro interessate pari ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria nelle posizioni 1.100 a salire.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito

istituzionale di ROMA CAPITALE secondo le modalità che codesto T.A.R. vorrà prescrivere ai sensi dell'articolo 41 comma 4 c.p.a.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono la **signora GRECCHI Diletta**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

l'accoglimento delle seguenti conclusioni tutte:

“Piaccia al Tribunale Amministrativo per il Lazio adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento della domanda attorea:

- **in via cautelare**, attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la mancata e/o ritardata assunzione a tempo indeterminato, voglia disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della Determinazione Dirigenziale n. 570/2022, prot. n. 23094/2022, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente capitolino in data 22 marzo 2022 quale graduatoria rettificata, come meglio indicata in epigrafe, degli allegati A e B annessi alla suddetta D.D., meglio in indicati epigrafe e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali a quelli di cui innanzi; nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 2.362 con punti 10,50 anziché, come dovuto, almeno nella posizione 1.100 con punti 13,50. Il tutto con conseguente ordine di rettifica a carico della Amministrazione del punteggio e della posizione della ricorrente e con ogni statuizione anche ai fini della successiva assunzione;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullità, annullando e/o disapplicando gli atti impugnati meglio enumerati in epigrafe per i motivi tutti di cui al ricorso, nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 2.362 con punti 10,50 anziché, come dovuto, almeno nella posizione 1.100 con punti 13,50;

- **di conseguenza**, ordinare all'Amministrazione capitolina di ricollocare in rettifica la ricorrente nella riformata graduatoria definitiva con il corretto punteggio comprensivo di quello relativo ai titoli non valutati ex articolo 3 del Bando (3 punti per inserimento in precedente graduatoria), posizionando la signora GRECCHI Diletta - almeno - nella posizione 1.100 con punti 13,50;
- **in ogni caso**, con vittoria di spese, diritti e onorari oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.

Ai fini istruttori, con riserva di integrazione, si producono i seguenti documenti:

1. Estratto Albo pretorio Roma Capitale del 22 marzo 2022;
2. Determinazione Dirigenziale n. 570-2022, prot. n. 23094-2022;
3. Allegato A alla D.D. impugnata;
4. Allegato B alla D.D. impugnata;
5. Bando di concorso del 3 marzo 2018;
6. Domanda di partecipazione concorsuale;
7. Graduatoria provvisoria per titoli di cultura e di servizio;
8. Graduatoria esiti prova scritta;
9. Graduatoria concorsuale del 18 dicembre 2020;
10. Prima istanza di riesame in autotutela;
11. Graduatoria concorsuale del 5 luglio 2021;
12. Seconda istanza di riesame;
13. Sentenza TAR Lazio n. 12463-2021;
14. Graduatoria Asili Nido;
15. Mozione Assemblea Capitolina del 18 marzo 2022;
16. Articolo stampa del 30 marzo 2022;
17. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996;
18. Regolamento Giunta Capitolina n. 34-2019;

19. Contratti di lavoro a termine;
20. Cedolini paga;
21. Estratto pagina personale INPS.

Ai sensi della normativa sulle spese di Giustizia, si dichiara che la presente impugnativa in materia di pubblico impiego ha valore indeterminabile e che la stessa soggiace al versamento del contributo unificato in maniera fissa e predeterminata.

Roma, 17 maggio 2022

Avv. Stefania SCARAMELLA

Avv. Alessandro DI CECCO

(fto digitalmente)